



## **Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali**

### **Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva**

---

#### **Situazione iniziale**

Per preservare l'equivalenza delle disposizioni legali con l'UE, a cui la Svizzera si è impegnata nell'allegato veterinario dell'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli, il contenuto delle ordinanze attualmente in vigore nell'ambito di importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali deve essere minimamente adeguato. Nel contempo, la struttura delle ordinanze deve essere modificata in base alla provenienza delle partite per l'importazione e il transito (da una parte Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia, dall'altra Paesi terzi) o in funzione della destinazione delle partite per l'esportazione.

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2014, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha svolto un'indagine conoscitiva sui progetti di revisione. Complessivamente sono stati espressi 54 pareri: 29 da governi, dipartimenti, direzioni o unità amministrative cantonali e 25 da organizzazioni del settore e degli ambienti interessati.

Per agevolare la leggibilità, nel presente rapporto si utilizzeranno le abbreviazioni per le organizzazioni e i Cantoni. Poiché non sussistono differenze tra i pareri di Cantoni, dipartimenti e uffici, questi saranno elencati in generale come segnalazioni cantonali e, in caso di segnalazioni multiple (Cantoni, dipartimenti, uffici veterinari e laboratori cantonali), non verranno distinti. Alla fine del rapporto è allegata una lista di chi ha espresso un parere, nella quale sono elencati tutti i nomi completi e le rispettive abbreviazioni.

#### **Osservazioni generali**

Tutti i Cantoni e le organizzazioni che hanno espresso un parere sono sostanzialmente d'accordo con i progetti di revisione. Gli adeguamenti della sostanza vengono in massima parte approvati ed è ben accolto il fatto che la struttura delle nuove ordinanze contribuisca a maggiore chiarezza. Viene inoltre fatto notare che molte carenze delle disposizioni finora in vigore sono state eliminate, anche se ci sono ancora diverse inesattezze o punti poco chiari che dovrebbero essere corretti.

Alcune organizzazioni per la protezione degli animali, la Kleinbauern Vereinigung e la Fédération romande des consommateurs chiedono che per l'importazione di animali e prodotti animali sia da osservare, oltre alle condizioni di importazione armonizzate dell'UE, anche la legislazione federale in materia di protezione degli animali. Esse ritengono infatti che non essendoci armonizzazione tra Svizzera e UE per quel che riguarda la protezione degli animali e avendo l'UE direttive meno rigorose o in parte non avendone affatto di vincolanti, nelle importazioni la conformità alle disposizioni in materia di protezione degli animali non sia garantita. Le importazioni, spesso all'insaputa dei consumatori e delle consumatrici, proverrebbero da produzioni non conformi alla protezione degli animali, da condizioni che non rispettano lo standard svizzero di protezione degli animali.

I Cantoni richiedono di aggiungere alle ordinanze che il danno totale derivante dall'importazione di animali o prodotti animali sia assunto dall'importatore (costi di lotta alle epizootie). Sostengono che l'importazione di animali e prodotti animali può mettere in forte pericolo la salute animale in Svizzera. I Cantoni esigono di non doversi più assumere il «rischio legato all'importazione», che andrebbe scaricato sugli importatori.

La Protezione Svizzera degli Animali (PSA), la Kleinbauern Vereinigung, la Stiftung für Konsumentenschutz e la Fédération romande des consommateurs criticano il fatto che l'importazione in Svizzera di «carne agli ormoni» continui ad essere ammessa, mentre l'UE la vieta rigorosamente per motivi legati alla protezione dei consumatori e a quella degli animali.

Alcune organizzazioni per la protezione degli animali sono dell'opinione che l'importazione in Svizzera di cosce di rana debba essere vietata, sia a livello di scambi commerciali che di traffico turistico. Questo perché la produzione di cosce di rana nei Paesi di origine spesso non sarebbe conforme alle norme in materia di protezione degli animali.

## Osservazioni sui singoli articoli

### 1. Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

#### Art. 1

Nessuna osservazione.

#### Art. 2

Cpv. 2:

SG, LU, ZG, UR, BL, BE, AR, AI, SO, FR, NW, SZ, OW, GL, LdU, TG, ASVC e VSKT-RC criticano il fatto che nel progetto di ordinanza l'elenco di ordinanze fatte salve sia esaustivo. Al fine di evitare che l'ordinanza debba essere modificata ogni volta che dovessero aggiungersi nuovi regolamenti applicabili, viene proposto di scegliere una formulazione più aperta.

PSA, VKMB e FRC richiedono inoltre di rinviare esplicitamente alla legge sull'agricoltura, poiché in essa sono contenute disposizioni sulla clonazione e sugli animali geneticamente modificati.

#### Art. 3

SG, ZG, SO, UR, SH, GR, BL, BE, OW, SZ, NW, GL, LdU, LU, TG, AR, ZH, BS, FR, NE, TI, JU, ASVC, VSKT-RC e TVL richiedono di includere nell'elenco e definire meglio il termine di esportatore, poiché questi è responsabile delle partite esportate. Inoltre, l'impresa che presta servizi di sdoganamento e l'esercente di aeroporto dovrebbero essere responsabilizzati per l'esportazione analogamente che per l'importazione.

SH, SG, UR, BL, BE, AR, AI, SG, OW, SZ, NW, GL, LdU, LU, ZH, FR, GR, TI e TVL richiedono che gli animali (specie animali) a cui si riferisce l'ordinanza siano definiti più precisamente.

Proviande, UPSC, ASTAG, LOBAG, ASNB e USC richiedono la precisazione del termine «azienda di destinazione» per chiarire che con esso si intende unicamente la prima sede nella quale, dopo l'importazione, viene trasportata la partita.

AG e TI vorrebbero integrare nel termine che un'azienda di destinazione deve ritirare la partita all'aeroporto, senza però doverla forzatamente trasportare nella propria sede fisica bensì potendo consegnare la merce direttamente ad altre aziende.

UPSC richiede la definizione del termine «consumo privato» che chiarisca quale cerchia di persone esso comprenda.

FR richiede di includere e definire i termini «quarantena» e «sorveglianza veterinaria ufficiale».

Bell chiede che, nella versione tedesca dell'ordinanza, per il termine «ovuli» al posto del termine «Eizelle» venga impiegata l'espressione di uso più comune «Eier».

SG, ZG, SH, UR, BL, GR, BE, SO, AR, AI, BS, OW, SZ, OW, NW, GL, LdU, LU, TG, ZH, FR, NE, TI, JU, ASVC, VSKT-RC e TVL richiedono che la definizione di sottoprodotti di origine animale venga omologata a quella presente nell'OESA.

#### **Art. 4**

Cpv. 1:

PSA, VKMB e FRC richiedono che in questo capoverso si rinvii esplicitamente alle disposizioni svizzere in materia di protezione degli animali, al fine di evitare che vengano importati, all'insaputa dei consumatori, prodotti derivanti da produzioni (detenzione, trasporto, macellazione) non conformi alla protezione degli animali che non rispettano in alcun modo le disposizioni svizzere in materia.

Cpv. 2:

PSA e VKMB criticano la limitazione delle ulteriori garanzie a bovini, suini e gallinacci. Ritengono che i requisiti in materia di salute e protezione degli animali siano da garantire anche per le specie animali importate qui non elencate.

Cpv. 3:

Proviande, LOBAG, USC e UPSC reputano ragionevole la possibilità di stabilire condizioni d'importazione concernenti le epizootie, le norme di protezione degli animali e l'igiene delle derrate alimentari per animali e prodotti animali per cui l'UE non prevede condizioni d'importazione armonizzate. Nelle possibili analisi dei rischi nei Paesi di provenienza deve essere rispettato il principio di proporzionalità, cosa che appare garantita dalla formulazione con il «può».

Bell richiede lo stralcio del capoverso sulle eventuali ispezioni necessarie nel Paese di provenienza, poiché è dell'opinione che tali ispezioni sarebbero di fatto impossibili e che la Svizzera non avrebbe nessun potere direttivo nei confronti delle aziende ispezionate.

#### **Art. 5**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 6**

AG fa valere che con l'attuale formulazione l'importazione di leproidi e api da parte di privati è di fatto esclusa, poiché questi difficilmente possono essere considerati aziende di destinazione autorizzate.

SG, SO, BL, AR, AI, NW, GL, LdU, UR, OW, SZ, LU, TG, BE, ZH, NE, GR, FR, JU e LOBAG fanno notare che il termine «azienda riconosciuta» non è fissato nella legislazione svizzera e che al suo posto dovrebbe essere utilizzato il termine «azienda autorizzata» oppure «azienda registrata».

#### **Art. 7**

SG, ZG, SH, UR, BS, BL, SO, TG, AR, AI, GL, LdU, LU, BE, ZH, NE, GR, OW, SZ, VSKT-RC, ASVC, TVL e LOBAG osservano che al posto del termine tedesco «spezifische Zulassung»

andrebbe impiegato il termine «spezielle kantonale Bewilligung», entrambi corrispondono in italiano ad «autorizzazione specifica (cantonale)».

#### **Art. 8**

PSA, VKMB, SKS e FRC esigono lo stralcio totale di questo articolo motivando la richiesta con il fatto che l'impiego di ormoni per accrescere le prestazioni in Svizzera è vietato dagli anni ottanta e che mantenendo l'importazione si incoraggerebbe questa forma di ingrasso all'estero.

VKMB e SKS pretendono che se, contro le loro aspettative, questo articolo sarà lasciato nell'ordinanza, allora anche l'impiego di promotori delle prestazioni non ormonali venga regolato in questo articolo.

GVFI richiede che il testo riguardante le sostanze per aumentare le prestazioni degli animali sia omologato all'art. 2 cpv. 4 lett. a n. 1 dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), anch'essa attualmente in revisione.

Cpv. 3:

UPSC ricorda che l'UPSC, in accordo con l'allora UFV, ha creato un piano per la rintracciabilità della carne agli ormoni con modelli per i foglietti illustrativi in questione, rispettivamente per il controllo in entrata e in uscita della carne agli ormoni. Non capisce quindi come mai il testo della riserva di impiego, secondo i commenti, debba ora essere formulato dal DFI.

Cpv. 4:

UPSC ritiene che il senso e lo scopo di questo articolo non siano abbastanza chiari, vale a dire che le relative eccezioni non siano comprensibili.

#### **Art. 9**

GVFI richiede che il testo riguardante le sostanze per aumentare le prestazioni degli animali sia omologato all'art. 2 cpv. 4 lett. a n. 1 dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), anch'essa attualmente in revisione.

FRC osserva che se l'articolo 8 venisse stralciato, anche il presente articolo sarebbe da stralciare.

#### **Art. 10 e art. 11**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 12 e art. 13**

Proviande, UPSC, Bell, ASTAG, LOBAG, ASNB e USC criticano le agevolazioni nell'ambito dell'importazione per il consumo privato. Sotto l'aspetto del rischio sanitario epizootico non c'è nessuna differenza rispetto alle importazioni commerciali e quindi i due tipi di importazione dovrebbero essere trattati allo stesso modo. JU critica il fatto che l'art. 13, per lo meno nella versione francese, risulta incomprensibile.

#### **Art. 14**

Cpv. 2 lett. a:

JU osserva che la definizione delle partite da controllare è imprecisa. Al fine di evitare ambiguità, si dovrebbe stabilire che si tratta di partite per le quali il DFI prescrive un controllo veterinario di confine.

## **Art. 15**

Nessuna osservazione.

## **Art. 16**

Cpv. 3:

JU segnala che qui c'è stata confusione sulle persone da registrare e i loro diritti d'accesso all'applicazione. Per quanto noto a JU, solo gli organi esecutivi hanno accesso a TRACES.

## **Art. 17**

Nessuna osservazione.

## **Art. 18**

AG, SG, ZG, SH, GR, SO, UR, TG, BL, BE, ZH, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, AR, AI, VD, BS, FR, TI, JU, TVL, VSKT-RC e ASVC auspicano che i termini di cui alla lett. a e lett. b vengano omologati (10 giorni).

FR mette in discussione la limitazione agli animali della specie suina della notifica preventiva all'importazione di ovuli, sperma ed embrioni e propone l'estensione del campo di applicazione a tutti gli animali da reddito.

## **Art. 19**

Proviande, UPSC e ASNB osservano che l'identificazione dell'imballaggio più esterno conformemente alle prescrizioni dell'UE in molti casi potrebbe a spese supplementari. Le organizzazioni aggiungono però che ciò è da considerarsi come il prezzo del fatto che la Svizzera e l'UE nell'importazione di animali e prodotti animali costituiscono uno spazio veterinario comune.

GVFI indica che dal testo non risulta chiaramente che qui si tratta dei requisiti minimi ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 e non della direttiva per l'identificazione dell'UE, che in alcune indicazioni differisce dalla legislazione svizzera.

## **Art. 20**

Nessuna osservazione.

## **Art. 21**

Cpv. 1:

FR osserva in modo critico che il termine «pulito» è troppo impreciso e lascia troppo margine di interpretazione. Andrebbe dunque scelta una formulazione più precisa.

Cpv. 2:

SG, ZG, SH, GR, SO, TG, UR, BL, BE, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, AR, AI, BS, TI, TVL, VSKT-RC e ASVC fanno notare che la disposizione concernente l'eliminazione di materiale d'imballaggio e stame è troppo vaga e dovrebbe essere precisata. Propongono che l'eliminazione debba avvenire tramite incenerimento in un impianto per lo smaltimento dei rifiuti autorizzato dal Cantone.

## **Art. 22**

Nessuna osservazione.

## **Art. 23**

Cpv. 2 lett. a:

Bell fa notare che i locali per il ricovero di animali vivi nel caso del pollame sono un punto delicato. È importante prestare attenzione a una chiara separazione dal punto di vista igienico, al fine di evitare contaminazioni. Bell propone dunque di integrare nel capoverso che nel ricovero degli animali debba essere prestata attenzione a un'igiene impeccabile e alla formazione dei collaboratori, al fine di evitare contaminazioni incrociate e contagi degli animali in questi locali.

## **Art. 24 e art. 25**

Nessuna osservazione.

## **Art. 26**

Cpv. 1:

AG e TI rimandano alla loro osservazione sull'art. 3; chiedono dunque che un'azienda di destinazione debba sì ritirare la partita all'aeroporto, senza però doverla forzatamente trasportare nella propria sede fisica bensì potendo consegnare la merce direttamente ad altre aziende.

## **Art. 27**

ASTAG e ASNB ritengono il termine tedesco «Begleitdokumente» fuorviante perché potrebbe essere confuso con il Begleitdokument necessario per il traffico di animali. Richiedono perciò una nuova formulazione del termine.

## **Art. 28**

Cpv. 1:

FR fa notare che il termine «quarantena» utilizzato in questo capoverso non è ancora stato definito nel contesto di questa ordinanza.

Cpv. 2:

FR, TI, SG, ZG, SH, TG, UR, BL, BE, AR, AI, BS, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, ZH, JU, GE TVL, VSKT-RC e ASVC ritengono ambigua l'attuale formulazione. Sono state inoltrate diverse proposte per una nuova formulazione.

## **Art. 29**

Cpv. 1:

FR, SG, ZG, SO, BS SH, TG, UR, BL, BE, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, ZH, JU, NE, GR, TVL, VSKT-RC e ASVC rimandano all'osservazione sull'art. 7 e propongono di sostituire il termine tedesco «Zulassung» con il termine «Bewilligung».

Cpv. 2:

FR è soddisfatto che nel contesto di questo articolo vengano espressamente citati i palmipedi.

### **Art. 30**

VKMB, FRC e SKS osservano che, in caso di un divieto di importazione della carne proveniente da animali che sono eventualmente stati trattati con promotori delle prestazioni, anche questo articolo sarebbe superfluo.

### **Art. 31**

SG, ZG, SH, SO, TG, UR, BL, BE, ZH, NW, OW, SZ, GL, LdU, AR, AI, FR, GR, LU, JU, TVL, VSKT-RC e ASVC segnalano che nell'ulteriore trasformazione della selvaggina di pelo con la pelle e della selvaggina di piuma non spennata non devono essere osservate unicamente le disposizioni dell'OMCC bensì anche le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari. Inoltre richiedono che il termine «azienda di destinazione» venga sostituito con «macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina», essendo questa la nuova formulazione ai sensi dell'OMCC.

### **Art. 32**

Nessuna osservazione.

### **Art. 33**

Cpv. 1

UPSC critica il fatto che l'obbligo di informazione per gli importatori nei confronti delle persone soggette all'obbligo di dichiarazione vada troppo oltre, coprendo in parte compiti che sarebbero delle autorità competenti.

### **Art. 34**

Nessuna osservazione.

### **Art. 35**

Cpv. 4

FR, SG, ZG, SH, SO, TG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, BS, GR, TI, JU, TVL, VSKT-RC e ASVC osservano che, secondo la loro valutazione, le imprese che prestano servizi di sdoganamento trasportano animali a titolo professionale e dovrebbero dunque sottostare alle disposizioni per il trasporto della legislazione in materia di protezione degli animali. Poiché si tratta di trasporti internazionali, è anche richiesta un'autorizzazione di cui all'art. 170 OPAn. Di conseguenza viene richiesto che nell'art. 35 venga inserito un riferimento diretto alla legislazione in materia di protezione degli animali. La direttiva per la quale i collaboratori delle imprese che prestano servizi di sdoganamento, che hanno a che fare con gli animali, debbano ora essere sotto la sorveglianza di guardiani di animali viene generalmente salutata positivamente da queste istituzioni; ciò non di meno si chiede che il riferimento alla legislazione in materia di protezione degli animali venga verificato e che venga elaborata una formulazione più concreta e pregnante. Dovrebbe per lo meno essere stabilito anche un programma di istruzione e sorveglianza per il settore degli animali.

Aeroporto di Zurigo fa notare che interpreta la richiesta nel senso che non deve necessariamente essere sempre presente un guardiano di animali titolare di un attestato federale di capacità. In caso contrario richiede che, sia quando gli animali sono condotti al servizio veterinario di confine sia per le cure, non debba essere sempre presente sul posto un guardiano di animali titolare di un attestato federale di capacità ma che sia sufficiente che un guardiano di animali titolare di un attestato federale di capacità rivesta una generale funzione di sorveglianza.

AG solleva la questione se la disposizione debba valere solo per i Cantoni con un aeroporto e se per le imprese che prestano servizi di sdoganamento interessate sia previsto un obbligo di annuncio presso i Cantoni.

#### **Art. 36 e art. 37**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 38**

FR fa notare che anche i corrieri sono trasportatori a titolo professionale e quindi devono sottostare alle disposizioni della legislazione in materia di protezione degli animali.

#### **Art. 39 a art. 43**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 44**

Cpv. 2 lett. a:

Proviande, ASTAG, LOBAG, ASNB e USC osservano che il trasporto di animali in veicoli e contenitori sigillati è contrario alle disposizioni della legislazione in materia di protezione degli animali. Di conseguenza, i trasporti di animali dovrebbero essere esclusi dall'obbligo di sigillo.

#### **Art. 45 a art. 47**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 48**

FR, SG, ZG, SO, TG, UR, SH, GR, BL, BE, ZH, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, BS, TI, TVL, VSKT-RC e ASVC osservano che la responsabilità degli esportatori si estende anche alla conformità delle partite alle norme vigenti. Ciò dovrebbe essere aggiunto con un nuovo punto all'elenco esistente.

#### **Art. 49**

Cpv. 2:

Swissgenetics fa notare che spesso in Paesi terzi non esiste espressamente un modello di certificato sanitario per l'importazione dalla Svizzera. In alternativa sono disponibili un'autorizzazione d'importazione o semplicemente le condizioni per l'importazione; in casi eccezionali non c'è addirittura nessuna disposizione esplicita. Se non esiste un certificato sanitario, l'esportatore di regola elabora allora un proprio certificato sanitario sulla base delle condizioni di importazione note (o non note). Di conseguenza, in tal senso si dovrebbe includere nel cpv. 2 che l'esportatore può presentare alle autorità cantonali anche bozze di certificati sanitari elaborate di persona che coprano, per quanto noto, le condizioni di importazione in vigore nel Paese di importazione.

FR, SG, ZG, BS, SH, GR, SO, TG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TI TVL, VSKT-RC e ASVC osservano che esercente di aeroporto, spedizioniere e impresa che presta servizi di sdoganamento non devono essere identici all'esportatore e quindi i loro obblighi non sono sufficientemente descritti. Di conseguenza, si dovrebbe aggiungere un ulteriore capoverso nel quale si indica che il senso degli articoli 35-38 deve valere anche per l'esportazione.

## **Art. 50**

GE solleva la questione se questo articolo concerna anche i certificati sanitari per l'esportazione di animali da compagnia.

Cpv. 1:

Swissgenetics fa valere che, sulla base delle riserve già espresse in merito all'art. 49 cpv. 2, l'USAV dovrebbe autorizzare anche il rilascio di certificati sanitari all'indirizzo dei Cantoni che siano stati redatti dall'esportatore sulla base delle condizioni di importazione del Paese di destinazione. Di conseguenza, il termine «certificato sanitario straniero» dovrebbe essere sostituito con il termine «certificato sanitario presentato». Anche Proviande, ASTAG, LOBAG, ASNB e USC osservano in modo critico che in molti casi non esiste nessun certificato sanitario concordato bilateralmente. Nella maggior parte di questi casi, il Paese di importazione rilascia una corrispondente autorizzazione di importazione con la quale vengono definite le esatte disposizioni di importazione per il settore veterinario. In presenza di una tale autorizzazione di importazione e se la Svizzera può adempiere alle sue disposizioni, allora deve essere rilasciato il relativo certificato sanitario. Di conseguenza, in un nuovo capoverso si dovrebbe fissare che l'USAV può rilasciare certificati sanitari anche quando è disponibile un'autorizzazione di importazione e gli oneri (del Paese di destinazione) in materia di legislazione veterinaria possono essere rispettati e confermati dalla Svizzera.

Cpv. 2:

Swissgenetics si chiede se in queste situazioni sia sempre necessaria una richiesta esplicita da parte del Paese di destinazione o se sia sufficiente che la necessità di agire risulti evidente dalle condizioni di importazione o dai certificati sanitari. In quest'ultimo caso si propone di integrare al testo esistente il seguente passaggio: «...o se dalle condizioni di importazione ne risulta la necessità...».

Cpv. 3:

Swissgenetics segnala che l'esperienza dimostra che spesso le autorità straniere rispondono con grande ritardo o addirittura non rispondono a tali richieste e chiedono quindi che in determinati casi (quando le condizioni di importazione non permettono condizioni alternative) l'USAV rilasci certificati sanitari anche senza l'approvazione esplicita dell'autorità competente estera.

AG e LU richiedono un disbrigo efficiente delle convalide da parte dell'USAV. AG vorrebbe un lasso di tempo massimo di 3 giorni lavorativi per i casi in cui i contenuti delle condizioni siano rispettati e non siano necessarie ulteriori trattative con il Paese di destinazione.

## **Art. 51**

Nessuna osservazione.

## **Art. 52**

FR e SH propongono di sostituire il termine «riconoscimento» con il termine «autorizzazione».

FR e LU pongono l'attenzione sul fatto che questi processi di autorizzazione possono impegnare massicce risorse cantonali, che possono eventualmente non essere disponibili. LU propone, come aiuto nell'attuazione, di sollecitare il sostegno da parte dell'USAV o alternativamente di accelerare la creazione di centri di competenza regionali. FR propone la creazione di un nuovo pool di esperti che dovrebbe essere gestito con contributi finanziari della SECO.

### **Art. 53**

Cpv. 2 lett. b:

LU, ZG, BS, GR, SO, TG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, FR, SH, TVL, VSKT-RC e ASVC chiedono che l'esportazione di farine animali e altri sottoprodotti di origine animale conservabili sia resa indipendente dalla presenza di una garanzia di smercio in Svizzera. Di conseguenza, la lettera b andrebbe completata con la precisazione «...fatta eccezione per i prodotti conservabili sottoposti a sterilizzazione a pressione».

### **Art. 54**

Nessuna osservazione.

### **Art. 55**

Cpv. 3:

VD fa valere che una notifica da parte dell'Amministrazione doganale non è sufficiente. L'Amministrazione doganale non dovrebbe poter rilasciare partite a cui manca il DVCE, senza l'accordo dell'autorità cantonale competente.

### **Art. 56 a art. 58**

Nessuna osservazione.

### **Art. 59**

GVFI richiede che i resti di carne rimasti dopo il prelievo di campioni da carne imballata siano da rimettere sotto vuoto o da eliminare completamente dalla partita.

### **Art. 60 a art. 66**

Nessuna osservazione.

### **Art. 67**

Cpv. 2 lett. b:

FR, SG, ZG, BS, SH, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, GR, SO, TG, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TVL, VSKT-RC e ASVC richiedono una precisazione: «...la permanenza degli animali in una quarantena autorizzata dall'autorità veterinaria cantonale competente».

GE fa valere che con l'attuale formulazione restano aperte questioni riguardanti le competenze (margine di manovra del Cantone competente nell'organizzazione della quarantena, competenza per la revoca della quarantena).

### **Art. 68**

TI propone di aggiungere alla lettera h che una partita non dovrebbe essere conforme anche quando la dichiarazione doganale non è conforme alle disposizioni.

### **Art. 69**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 70**

Cpv. 4:

SG, ZG, SO, TG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, FR, SH, NE, GR, TI, TVL, VSKT-RC e ASVC richiedono che la formulazione proposta con «potere» venga sostituita con una formulazione con «dovere», poiché in un caso simile i rischi richiedono in ogni caso una collaborazione.

GE solleva la questione se a livello legale sia possibile per il Cantone ordinare il sequestro di una partita in precedenza rilasciata dal servizio veterinario di confine.

#### **Art. 71**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 72**

UPSC e GVFI ritengono troppo severa la limitazione per cui i prodotti animali con lacune minime possano essere trasformati unicamente in sottoprodotti animali, quando non vengono respinti. Propongono che anche un'ulteriore trasformazione a scopi legati alle derrate alimentari o ai mangimi resti possibile, se le corrispondenti disposizioni legali possono essere osservate.

#### **Art. 73**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 74**

Cpv. 1 e 2:

SG, ZG, SH, SO, TG, UR, BL, BE, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, ZH, BS, FR, NE, GR, TI, JU, TVL, VSKT-RC e ASVC criticano il fatto che non sono previste misure in caso di infrazioni in materia di protezione degli animali. Raccomandano di indicare esplicitamente al cpv. 1 le infrazioni in materia di protezione degli animali e di prevedere al cpv. 2 le relative misure.

#### **Art. 75**

LOBAG ritiene il termine «inadatti» riferito a mezzi di trasporto troppo impreciso e propone in alternativa di vietare il caricamento su mezzi di trasporto che non soddisfano le disposizioni generali per il trasporto di animali in Svizzera.

#### **Art. 76**

Cpv. 2:

FR chiede se dopo l'importazione di partite soggette a oneri particolari si debba effettivamente continuare a seguirle in TRACES.

#### **Art. 77 a art. 80**

Nessuna osservazione.

## **Art. 81**

Cpv. 2:

VD propone, analogamente alle osservazioni sull'art. 55 cpv. 3, che le partite respinte che non possono essere rispedite immediatamente vengano bloccate dall'Amministrazione doganale fino alla decisione dell'autorità cantonale competente.

## **Art. 82**

AG, SG, ZG, BS, SH, GR, SO, TG, UR, BL, BE, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, ZH, TI, FR, TVL, VSKT-RC e ASVC fanno notare che le disposizioni proposte per il traffico turistico si applicano solo ai prodotti animali ma non agli animali. Poiché però anche nel traffico turistico vengono importati animali non conformi alle condizioni di importazione, si dovrebbero prevedere in questo articolo anche le misure corrispondenti a questo caso.

## **Art. 83**

Nessuna osservazione.

## **Art. 84**

AG, FR, NE, SG, ZG, SH, GR, SO, TG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, BS, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TI, TVL, VSKT-RC e ASVC richiedono che le notifiche e misure in caso di importazione illegale elencate in questo articolo vengano strutturate più chiaramente e siano elencate in modo concorde nelle tre ordinanze (OITE-PE, OITE-UE, OITEAc).

Inoltre, l'obbligo espresso nel cpv. 2 per i Cantoni di sequestrare tutti gli animali importati illegalmente non è commisurato al rischio effettivo.

Oltre a ciò viene richiesto un obbligo di informazione per l'Amministrazione delle dogane nei confronti delle autorità cantonali, analogamente a quello proposto nei confronti del servizio veterinario di confine (cfr. art. 94).

VD richiede (analogamente alle osservazioni sugli art. 81 e art. 55) che l'Amministrazione doganale blocchi anche le partite importate illegalmente.

Cpv. 3:

UPSC, temendo uno spreco di alimenti, si oppone all'eliminazione obbligatoria di prodotti animali importati illegalmente: fin tanto che i prodotti animali in questione non rappresentano un pericolo per la salute umana e animale, dovrebbe esserci la possibilità che i prodotti importati illegalmente vengano venduti con una nuova dichiarazione. Per evitare sprechi di alimenti, va presa in conto una divergenza dalle disposizioni dell'UE in materia, con l'obbligo di utilizzo unicamente in Svizzera. Al fine di evitare incentivi inopportuni, l'UPSC propone di infliggere sanzioni fino a un massimo del 60% del valore della merce.

AG, FR e TI chiedono anch'essi eccezioni all'obbligo di eliminazione. Nel caso di prodotti per i quali l'importatore può provare che la sicurezza alimentare non è compromessa, l'autorità cantonale competente deve poter prescindere dall'eliminazione e ordinare altre misure adeguate.

## **Art. 85**

AG, SG, ZG, SH, SO, TG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, GR, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TVL, VSKT-RC e ASVC criticano il fatto che debba essere lasciato ai Cantoni di decidere se una quarantena debba avvenire in una stazione di quarantena riconosciuta dall'USAV oppure in un effettivo di animali che soddisfi i requisiti dell'art. 67 OFE. Poiché tali rischi epizootici concernono l'intera Svizzera, deve essere l'USAV a determinare in quali casi sia necessaria

una quarantena e regolamentarlo, come fatto finora, nell'ambito di direttive tecniche. Inoltre si fa notare che le autorità veterinarie cantonali sono responsabili delle autorizzazioni alle stazioni di quarantena. L'articolo deve dunque essere nel complesso rielaborato in questo senso.

FR richiede anche che il termine «quarantena» venga definito all'art. 3.

#### **Art. 86**

FR richiede che il termine «sorveglianza veterinaria ufficiale» venga definito all'art. 3.

AG, SG, ZG, SH, SO, TG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, GR, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TVL, VSKT-RC e ASVC fanno notare che, analogamente all'OITE-UE, deve essere regolamentata esplicitamente la sorveglianza veterinaria ufficiale per i suini in cui sono stati impiegati sperma, ovuli o embrioni provenienti dall'estero. Ciò deve essere fatto in un nuovo capoverso. Propongono inoltre di discutere se non sarebbe ragionevole una sorveglianza veterinaria ufficiale per tutte le specie animali per le quali non è prescritta esplicitamente una quarantena.

#### **Art. 87 a art. 91**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 92**

SG, ZG, SO, TG, UR, BL, BE, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, ZH, SH, NE, GR, TI, JU, TVL, VSKT-RC e ASVC criticano la denominazione della funzione «assistenti specializzati ufficiali» che ritengono fuorviante perché i requisiti per formazione e perfezionamento relativi non coincidono con quelli per le funzioni corrispondenti ai sensi dell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico. Per questo, la nomenclatura dovrebbe essere verificata e si dovrebbe utilizzare un nuovo termine.

Proviande, UPSC, ASTAG e ASNB criticano il fatto che dalla formulazione non risulti chiaramente se con «far ricorso agli assistenti specializzati» si intenda anche l'esecuzione autonoma di controlli o incarichi amministrativi oppure se i compiti citati possano essere eseguiti solo in presenza di un veterinario ufficiale. Richiedono che ciò venga formulato con più precisione.

#### **Art. 93**

Cpv. 1:

LU critica il fatto che la formazione richiesta di veterinario ufficiale dirigente per i dirigenti dei posti di ispezione sia troppo rigida ed elevata per il compito da assolvere. C'è da temere che in caso di nuove assunzioni non ci siano praticamente candidati con la formazione corrispondente.

Cpv. 3:

SG, ZG, SO, TG, UR, BL, BE, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, ZH, SH, NE, GR, TI, JU, TVL, VSKT-RC e ASVC richiedono una nuova denominazione della funzione, sulla base delle osservazioni riferite all'art. 92.

#### **Art. 94**

AG, FR, NE, SG, ZG, SH, GR, SO, TG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, BS, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TI, TVL, VSKT-RC e ASVC richiedono per l'Amministrazione delle dogane un obbligo di

informazione anche nei confronti delle autorità cantonali, analogamente a quello proposto nei confronti del servizio veterinario di confine (cfr. art. 84).

#### **Art. 95**

Cpv. 3:

Aeroporto di Zurigo pone l'attenzione sul fatto che le superfici negli aeroporti devono essere messe a disposizione per i più disparati utilizzi e sono dunque limitate. Si richiede di fissare la pigione alle condizioni usuali del mercato.

#### **Art. 96**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 97**

Aeroporto di Zurigo fa notare che l'esercente dell'aeroporto non può essere ritenuto obbligato a sostenere le spese se per lui non è possibile, a causa della mancanza di spazio, mettere a disposizione altri locali, installazioni o impianti secondo le esigenze dell'USAV. Ciò vale anche per le installazioni tecniche richieste dall'USAV nei posti di ispezione frontaliere. L'esercente dell'aeroporto non dovrebbe farsi carico delle spese per le installazioni tecniche.

Cpv. 1:

Aeroporto di Zurigo richiede che adeguamenti dei locali vengano effettuati solo con l'accordo dell'esercente dell'aeroporto.

Cpv. 2:

Aeroporto di Zurigo teme eventuali obblighi di indennizzo nei confronti di terzi (p. es. importatori, compagnie aeree, ecc.). Ripiegare su altri aeroporti potrebbe portare a costi aggiuntivi. Di conseguenza, richiede un nuovo cpv. 4 nel quale venga stabilito che eventuali costi aggiuntivi dovuti alla chiusura del posto d'ispezione frontaliere non vanno a carico dell'esercente dell'aeroporto.

#### **Art. 98**

Cpv. 1:

AG, SG, ZG, SO, UR, BL, BE, AI, AR, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, ZH, GR, FR, NE, TI, TVL, VSKT-RC e ASVC segnalano che non tutti i veterinari ufficiali e gli ispettori delle derrate alimentari lavorano quotidianamente con TRACES. Dovrebbe dunque essere lasciato alla competenza degli uffici cantonali decidere quali persone registrare in TRACES.

#### **Art. 99 a art. 101**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 102**

Cpv. 1:

AG, SG, ZG, TG, SH, SO, TG, UR, BL, BE, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, FR, TI, JU, VSKT-RC e ASVC fanno valere che l'importatore deve pagare le tasse in ogni caso. Il rimando alle tasse in questo capoverso potrebbe dunque essere stralciato. Inoltre si dovrebbe rimandare alla base legale per la fatturazione dei costi generati dalle misure (art. 85 e 86).

#### **Art. 103 e art. 104**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 105**

SG, BE, AR, SH, AI e ASVC fanno notare che, con l'importazione di animali e prodotti animali, la salute animale in Svizzera può essere messa in forte pericolo. Rimandano agli esempi della diffusione dell'epizoozia PRRS tra il 2012 e il 2013 e i casi di tubercolosi nella Svizzera orientale nel 2013. In caso di simili epizoozie, il servizio veterinario svizzero e soprattutto i Cantoni, che sono in prima linea responsabili della lotta alle epizoozie, devono sopportare altissimi costi per la lotta e le indennità. Si richiede che questo «rischio legato all'importazione» non vada a gravare completamente sui soli Cantoni. Per questo, nell'ordinanza si dovrebbe stabilire che l'intero danno generato dall'importazione di animali o prodotti animali in un effettivo e constatato durante la quarantena o la sorveglianza veterinaria ufficiale vada a carico dell'importatore. Del danno fanno parte tutte le misure ufficiali, i costi di lotta alle epizoozie, il rifiuto dell'indennità per gli animali persi. Il danno dovrebbe essere totalmente a carico dell'importatore o del detentore di animali colpito anche in quei casi in cui, su richiesta del detentore di animali, la quarantena o la sorveglianza veterinaria ufficiale avviene in un effettivo nel quale, oltre ai propri, anche gli animali di terzi possono essere colpiti da un evento epizootico.

#### **Art. 106 a art. 112**

Nessuna osservazione.

#### **Abrogazione o modifica di altri atti normativi**

##### **Art. 3 cpv. 1 OITEAc**

SG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, ZG, FR, SH, GR, SO, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TG, TVL, VSKT-RC e ASVC rendono attenti al fatto che i rimandi all'art. 3 cpv. 1 OITEAc devono anch'essi essere adeguati alla nuova struttura delle ordinanze.

##### **Proposta: nuovo articolo 19a OITEAc**

SG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, ZG, FR, SH, GR, SO, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TG, TVL, VSKT-RC e ASVC fanno valere che le disposizioni proposte nell'OITE-PE e nell'OITE-UE al riguardo degli obblighi delle persone implicate nell'importazione, nel transito e nell'esportazione mostrerebbero che l'OITEAc presenta qui una lacuna che dovrebbe essere colmata. Propongono di disciplinare in un nuovo articolo che nell'importazione, nel transito e nell'esportazione il detentore (o la persona incaricata) è responsabile dell'imballaggio conforme alle norme vigenti degli animali e della completezza della documentazione.

##### **Proposta: art. 28 e art. 29 OITEAc**

SG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, ZG, FR, SH, GR, SO, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TG, TI, TVL, VSKT-RC e ASVC richiedono che le notifiche e misure previste da questi articoli vengano omologate a quelle dell'art. 84 OITE-PE.

## 2. Ordinanza del DFI sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

### Art. 1

FR fa notare che manca la numerazione del capoverso 1.

Poiché nel traffico turistico vengono importati anche animali che non sono soggetti all'OITEAc, il cpv. 1 lett. e deve essere completato con «per gli animali».

### Art. 2 a art. 4

Nessuna osservazione.

### Art. 5

PSA chiede che si esigano garanzie supplementari non solo per l'importazione degli animali da reddito di cui alle lett. a-c ma anche per l'importazione di tutte le specie di animali da reddito, al fine di non mettere in pericolo l'eccellente stato di salute animale raggiunto in Svizzera grazie a grandi sforzi e impegno. Per lo meno si dovrebbe introdurre una riserva per la quale il Consiglio federale può, se necessario, aggiungere altre epizoozie/malattie. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza sulla protezione degli animali nell'allevamento (divieto degli allevamenti estremi), si pone inoltre la domanda di come la Svizzera si ponga nei confronti dell'importazione di animali da reddito appartenenti a razze, ibridi o linee derivati da allevamenti estremi (p. es. doppia muscolatura, Blu belga). Dal punto di vista della protezione degli animali, queste importazioni sarebbero da vietare. Anche l'importazione di rane vive dovrebbe essere vietata, perché il trasporto e l'uccisione (anche in Svizzera) comportano grosse sofferenze per gli animali e inoltre sussiste il pericolo di importare malattie che metterebbero a rischio la sopravvivenza degli anfibi indigeni. Inoltre, andrebbe vietata anche l'importazione dei prodotti animali per la cui produzione gli animali sono stati esposti a grandi sofferenze. Come esempi vengono citati il foie gras e le cosce di rana.

Let. a e b:

AG, SG, ZG, BS, UR, BL, BE, AR, AI, SH, GR, ZH, TI, SO, TG, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, FR, JU, TVL, VSKT-RC e ASVC chiedono se il termine «indenne da» comprenda anche l'assenza di anticorpi contro la malattia in questione. Su questo punto l'articolo dovrebbe dunque essere precisato.

Let. c:

Bell e Micarna fanno notare che in molti Paesi gli animali vengono vaccinati contro la malattia di Newcastle e che in parte ciò è addirittura prescritto dalla legge. Finora è stato possibile importare soprattutto uova da cova da tali Paesi, se nell'azienda di origine non era stato impiegato nessun vaccino vivo durante almeno 60 giorni. Ciò dovrebbe essere garantito anche con le nuove ordinanze, visto che in caso contrario non sarebbe più possibile un rifornimento di uova da cova.

### Art. 6

UPSC richiede lo stralcio di questo articolo perché esiste già una soluzione elaborata dalle organizzazioni del settore (si veda anche le osservazioni sull'art. 8 cpv. 3 OITE-PE).

GVFI richiede che il testo sia adeguato alle modifiche dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (art. 2 cpv. 4 lett. a n. 1 ODAgr).

#### **Art. 7 e art. 8**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 9**

GE chiede se le stazioni di quarantena siano di competenza della Confederazione o dei Cantoni.

#### **Art. 10 a art. 15**

Nessuna osservazione.

#### **Allegato 1 (art. 2)**

Nessuna osservazione.

#### **Allegato 2 (art. 3)**

Punto 1:

AG, SG, TG, BS, UR, BL, BE, AR, AI, SH, SO, GR, TG, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, FR, TI, JU, TVL, VSKT-RC e ASVC pongono l'attenzione sul fatto che con la formulazione attuale tutti i timbri attualmente in circolazione dovrebbero essere cambiati. Per evitarlo e mantenere l'attuale prassi, il termine «lettere maiuscole» dovrebbe essere sostituito dal termine «in stampatello».

#### **Allegato 3 a allegato 5**

Nessuna osservazione.

#### **Allegato 6 (art. 9)**

Cpv. 2 lett. a e d:

ZH, AG, ZG, BS, UR, BL, BE, AR, AI, SH, GR, SO, TG, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, FR, TI, TVL, VSKT-RC e ASVC fanno notare che la formulazione proposta è incongruente rispetto ai requisiti per il ricovero degli animali. In particolare, la formulazione scelta ammette che per il ricovero sia sufficiente disporre dei servizi di un'azienda situata nelle vicinanze. D'altra parte le stazioni di quarantena dovrebbero essere rigorosamente separate da altre aziende per la detenzione di animali. La formulazione dovrebbe essere adeguata in questo senso.

#### **Allegato 7 (art. 10)**

Proviande, UPSC, ASTAG, ASNB, USC e LOBAG sono soddisfatti del divieto di importazione con il traffico turistico da Paesi terzi di carne, preparati o prodotti a base di carne e frattaglie commestibili (capitolo della tariffa doganale 2, voci di tariffa 1601 e 1602).

Pogona richiede l'estensione del divieto alle cosce di rana, argomentando che gli animali sarebbero sottoposti a inutili sofferenza e che il prodotto in questione è esclusivamente un prodotto di lusso.

Anche AKUT-CH e DGHT chiedono il divieto totale di importazione di cosce di rana con il traffico turistico per motivi di protezione degli animali.

### **Allegato 8 (art. 12)**

UPSC esige che le misure volte a impedire la propagazione di un'epizoozia, da indicare sotto questo articolo, non vengano attualizzate solo nell'allegato 8 ma siano da comunicare anche agli ambienti che ne sono interessati.

## **3. Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia**

### **Art. 1**

Nessuna osservazione.

### **Art. 2**

Cpv. 2

SG, LU, ZG, UR, BL, BE, AR, AI, SO, FR, NW, SZ, OW, GL, LdU, TG, ASVC e VSKT-RC criticano il fatto che nel progetto di ordinanza l'elenco di ordinanze fatte salve sia esaustivo. Al fine di evitare che l'ordinanza debba essere modificata ogni volta che dovessero aggiungersi nuovi regolamenti applicabili, viene proposto di scegliere una formulazione più aperta.

PSA, VKMB e FRC richiedono inoltre di rinviare esplicitamente alla legge sull'agricoltura, poiché in essa sono contenute disposizioni sulla clonazione e sugli animali geneticamente modificati.

### **Art. 3**

SG, ZG, SO, UR, SH, GR, BL, BE, OW, SZ, NW, GL, LdU, LU, TG, AR, ZH, BS, FR, NE, TI, JU, ASVC, VSKT-RC e TVL richiedono di includere nell'elenco e definire meglio il termine di esportatore, poiché questi è responsabile delle partite esportate. Inoltre, l'impresa che presta servizi di sdoganamento e l'esercente di aeroporto dovrebbero essere responsabilizzati per l'esportazione analogamente che per l'importazione.

SH, SG, UR, BL, BE, AR, AI, SG, OW, SZ, NW, GL, LdU, LU, ZH, FR, GR, TI e TVL richiedono che gli animali (specie animali) a cui si riferisce l'ordinanza siano definiti più precisamente.

Proviande, UPSC, ASTAG, LOBAG, ASNB e USC richiedono la precisazione del termine «azienda di destinazione» per chiarire che con esso si intende unicamente la prima sede nella quale, dopo l'importazione, viene trasportata la partita.

AG e TI vorrebbero integrare nel termine che un'azienda di destinazione deve sì ritirare la partita all'aeroporto, senza però doverla forzatamente trasportare nella propria sede fisica bensì potendo consegnare la merce direttamente ad altre aziende.

UPSC richiede la definizione del termine «consumo privato» che chiarisca quale cerchia di persone esso comprenda.

FR richiede di includere e definire i termini «quarantena» e «sorveglianza veterinaria ufficiale».

Bell chiede che, nella versione tedesca dell'ordinanza, per il termine «ovuli» al posto del termine «Eizelle» venga impiegata l'espressione di uso più comune «Eier».

SG, ZG, SH, UR, BL, GR, BE, SO, AR, AI, BS, OW, SZ, OW, NW, GL, LdU, LU, TG, ZH, FR, NE, TI, JU, ASVC, VSKT-RC e TVL richiedono che la definizione di sottoprodotti di origine animale venga omologata a quella presente nell'OESA.

Micarna richiede una definizione più precisa del termine prodotti animali, per quel che riguarda fieno e paglia.

#### **Art. 4**

Cpv. 2

UPSC, Proviande, USC, ASNB e LOBAG criticano che lo stabilire da parte del DFI dei testi normativi pertinenti dell'UE non è sufficiente, ma che questi siano da formulare in testi normativi svizzeri.

#### **Art. 5**

Proviande, UPSC, USC e LOBAG fanno notare che è irritante il fatto che per le derrate alimentari di origine animale importate nel traffico turistico e destinate esclusivamente al consumo privato non siano necessari certificati sanitari, pur riconoscendo che per motivi di proporzionalità e di applicazione nella pratica la disposizione proposta risulta comprensibile.

ASTAG e ASNB criticano le agevolazioni nell'ambito dell'importazione per il consumo privato. Sotto l'aspetto del rischio sanitario epizootico non c'è nessuna differenza rispetto alle importazioni commerciali e quindi i due tipi di importazione dovrebbero essere trattati allo stesso modo.

ASTAG e ASNB ritengono il termine tedesco «Begleitdokumente» fuorviante perché potrebbe essere confuso con il Begleitdokument necessario per il traffico di animali. Richiedono perciò una nuova formulazione del termine.

Cpv. 2:

PSA e VKMB richiedono che nel cpv. 2 si rinvii esplicitamente alle disposizioni svizzere in materia di protezione degli animali, al fine di evitare che vengano importati, all'insaputa dei consumatori, prodotti derivanti da produzioni (detenzione, trasporto, macellazione) non conformi alla protezione degli animali che non rispettano in alcun modo le disposizioni svizzere in materia.

PSA e VKMB criticano la limitazione delle ulteriori garanzie a bovini, suini e gallinacci. Ritengono che i requisiti in materia di salute e protezione degli animali siano da garantire anche per le specie animali importate qui non elencate.

#### **Art. 6 e 7**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 8**

Proviande, UPSC, USC e LOBAG fanno notare che il nuovo obbligo di registrazione in TRACES per le aziende di destinazione porterà a maggiori costi che vanno messi in relazione con il beneficio della rintracciabilità cui mira questa disposizione.

JU segnala che qui c'è stata confusione sulle persone da registrare e i loro diritti d'accesso all'applicazione. Per quanto noto a JU, solo gli organi esecutivi hanno accesso a TRACES.

## **Art. 9**

AG, SG, ZG, SH, GR, SO, TG, BL, BE, ZH, NW, LdU, OW, GL, SZ, LU, AR, AI, BS, FR, TI, JU, TVL, VSKT-RC e ASVC auspicano che i termini vengano omologati a 10 giorni.

FR mette in discussione la limitazione agli animali della specie suina della notifica preventiva all'importazione di ovuli, sperma ed embrioni e propone l'estensione del campo di applicazione a tutti gli animali da reddito.

Proviande, ASNB, USC, ASTAG e LOBAG ritengono i termini indicati troppo lunghi e non equi rispetto alla prassi, visto che gli affari devono essere conclusi in tempi sempre più brevi. Inoltre, i termini dovrebbero essere indicati in giorni lavorativi. Vengono proposti termini di 2-4 giorni lavorativi.

## **Art. 10**

Cpv. 1

SG, LU, ZG, LdU, OW, GL, SZ, BL, BE, ZH, AR, AI, ZG, FR, SH, SO, GR, NW, LU, TG, GE VSKT-RC e ASVC richiedono che il termine «autorità cantonale» venga sostituito con il termine «autorità locale nel Paese di esportazione».

## **Art. 11 a art. 13**

Nessuna osservazione.

## **Art. 14**

Cpv.1

FR osserva in modo critico che il termine «pulito» è troppo impreciso e lascia troppo margine di interpretazione. Andrebbe dunque scelta una formulazione più precisa.

Cpv. 2

SG, ZG, SH, GR, SO, TG, UR, BL, BE, NW, LdU, OW, GL, SZ, LU, AR, AI, BS, TI, TVL, VSKT-RC e ASVC fanno notare che il riferimento all'eliminazione di materiale d'imballaggio e strame è troppo vago e dovrebbe essere precisato.

SG, LU, ZG, LdU, OW, GL, SZ, BL, BE, AR, AI, ASVC, NW, LU, ZG, SH, SO, FR, ZH, GR, TG e VSKT-RC criticano il fatto che per i prodotti animali manca un'indicazione della temperatura. Di conseguenza, analogamente all'OITE-PE, a questa disposizione andrebbe aggiunto un nuovo capoverso con le prescrizioni concernenti le temperature per il trasporto.

## **Art. 15**

Cpv. 1

AG e TI richiedono che i prodotti animali, dopo l'immissione in libera pratica, non debbano essere solo trasportati direttamente nell'azienda di destinazione ma possano anche essere presi in consegna da essa.

Cpv. 3

PSA e VKMB criticano la limitazione ad animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi. Viene richiesto di vietare il caricamento di tutte le specie di animali da reddito.

#### **Art. 16**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 17**

UPSC fa notare che la conservazione dei certificati sanitari per tre anni ha un senso solo per gli animali importati. Si può infatti partire dal presupposto che i prodotti animali saranno consumati entro un più breve termine.

#### **Art. 18 a art. 20**

SG, LU, ZG, LdU, OW, GL, SZ, BL, BS, BE, ZH, AR, AI, NW, ZG, FR, SH, JU, SO, GR, TG, TVL, VSKT-RC e ASVC fanno notare che per quel che riguarda le responsabilità nell'importazione, nel transito e nell'esportazione di animali e prodotti animali viene statuito in modo solo molto generale chi sia responsabile di cosa. Viene proposto che le responsabilità delle persone e aziende coinvolte vengano definite più precisamente.

#### **Art. 21 e art. 22**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 23**

Cpv. 2 lett. b:

SG, LU, ZG, BS, GR, SO, TG, BL, BE, ZH, AR, AI, NW, LdU, OW, GL, SZ, LU, FR, SH, TVL, VSKT-RC e ASVC chiedono che l'esportazione di farine animali e altri sottoprodotti di origine animale conservabili sia resa indipendente dalla presenza di una garanzia di smercio in Svizzera. Di conseguenza, la lettera b andrebbe completata con la precisazione «...fatta eccezione per i prodotti conservabili sottoposti a sterilizzazione a pressione».

#### **Art. 24 e art. 25**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 26**

GVFI richiede che il testo riguardante le sostanze per aumentare le prestazioni degli animali sia omologato all'art. 2 cpv. 4 lett. a n. 1 dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), anch'essa attualmente in revisione.

#### **Art. 27**

Cpv. 1 lett. c:

ZH e SH ritengono il testo fuorviante e propongono dunque la precisazione: «...dalla Svizzera verso l'estero».

#### **Art. 28**

Nessuna osservazione.

## **Art. 29**

Cpv. 3

SG, LU, ZG, LdU, OW, GL, SZ, BL, BS, BE, ZH, AR, AI, NW, ZG, FR, SH, JU, SO, GR, TG, TVL, VSKT-RC e ASVC richiedono che le notifiche e misure in caso di importazione illegale elencate in questo articolo vengano strutturate più chiaramente e siano elencate in modo concorde nelle tre ordinanze (OITE-PE, OITE-UE, OITEAc).

## **Art. 30**

AG, SG, LU, ZG, LdU, OW, GL, SZ, BL, BS, BE, ZH, AR, AI, NW, ZG, FR, SH, JU, SO, GR, TG, TI, TVL, VSKT-RC e ASVC criticano il fatto che non è chiaro quando viene eseguita quale sorveglianza veterinaria ufficiale a campione e cosa questo significhi esattamente. Lo status quo a livello dei contenuti dovrebbe essere mantenuto. Inoltre fanno notare che il cpv. 1 lett. c può essere frainteso e dovrebbe invece presentarsi così: «sperma, ovuli ed embrioni oppure suini per cui sono stati impiegati sperma, ovuli ed embrioni...»

## **Art. 31**

FR e AG richiedono che le responsabilità siano definite meglio.

SH, TI e AG osservano che il sequestro senza eccezioni, per lo meno per gli animali, è sproporzionato. Viene quindi proposta una formulazione con «potere».

UPSC si oppone all'eliminazione obbligatoria di prodotti animali importati illegalmente: fin tanto che i prodotti animali in questione non rappresentano un pericolo per la salute umana e animale, dovrebbe esserci la possibilità che i prodotti importati illegalmente vengano venduti con una nuova dichiarazione. Per evitare sprechi di alimenti, va presa in conto una divergenza dalle disposizioni dell'UE in materia, con l'obbligo di utilizzo unicamente in Svizzera. Al fine di evitare incentivi inopportuni, l'UPSC propone di infliggere sanzioni fino a un massimo del 60% del valore della merce.

## **Art. 32**

AG, SG, ZG, SO, BL, BS, BE, AI, AR, NW, LdU, OW, GL, SZ, LU, ZH, GR, FR, NE, TG, TI, TVL, ASVC e VSKT-RC segnalano che non tutti i veterinari ufficiali e gli ispettori delle derrate alimentari lavorano quotidianamente con TRACES. Dovrebbe dunque essere lasciato alla competenza degli uffici cantonali decidere quali persone registrare in TRACES.

## **Art. 33**

SH fa notare che quando si effettuano nuove assunzioni non sempre è possibile aspettare un corso di formazione dell'USAV. L'introduzione in questi casi dovrebbe essere fatta dagli esperti TRACES delle autorità cantonali.

## **Art. 34 a art. 36**

Nessuna osservazione.

## **Art. 37**

AG, SG, SH, SO, TG, BL, BE, AR, AI, NW, LdU, OW, GL, SZ, LU, FR, JU, ASVC e VSKT-RC fanno valere che la persona responsabile deve pagare tasse e spese in ogni caso. Il rimando alle tasse in questo capoverso potrebbe dunque essere stralciato.

**Proposta: art. 37a**

BE, SG, AR, SH, AI e ASVC fanno notare che, con l'importazione di animali e prodotti animali, la salute animale in Svizzera può essere messa in forte pericolo. Rimandano agli esempi della diffusione dell'epizoozia PRRS tra il 2012 e il 2013 e i casi di tubercolosi nella Svizzera orientale nel 2013. In caso di simili epizoozie, il servizio veterinario svizzero e soprattutto i Cantoni, che sono in prima linea responsabili della lotta alle epizoozie, devono sopportare altissimi costi per la lotta e le indennità. Si richiede che questo «rischio legato all'importazione» non vada a gravare completamente sui soli Cantoni. Per questo, nell'ordinanza si dovrebbe stabilire che l'intero danno generato dall'importazione di animali o prodotti animali in un effettivo e constatato durante la quarantena o la sorveglianza veterinaria ufficiale vada a carico dell'importatore. Del danno fanno parte tutte le misure ufficiali, i costi di lotta alle epizoozie, il rifiuto dell'indennità per gli animali persi. Il danno dovrebbe essere totalmente a carico dell'importatore o del detentore di animali colpito anche in quei casi in cui, su richiesta del detentore di animali, la quarantena o la sorveglianza veterinaria ufficiale avviene in un effettivo nel quale, oltre ai propri, anche gli animali di terzi possono essere colpiti da un evento epizootico.

**Art. 38**

Nessuna osservazione.

**Art. 39**

GE richiede che le infrazioni alla legislazione sulle epizoozie possano essere notificate alla competente autorità incaricata del perseguimento penale anche da altri collaboratori che non siano il veterinario ufficiale.

**Art. 40 a art. 43**

Nessuna osservazione.

**4. Ordinanza del DFI sul controllo dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia****Art. 1**

Nessuna osservazione.

**Art. 2**

UPSC, Proviande, USC e LOBAG fanno notare in modo critico che il citare i testi normativi pertinenti dell'UE non è sufficiente. Questi dovrebbero essere redatti esplicitamente per i loro destinatari come testi normativi svizzeri.

### **Art. 3**

Nessuna osservazione.

### **Art. 4**

AG, SG, LdU, OW, GL, SZ, BL, BS, BE, AR, AI, ZG, ZH, TI, FR, SH, JU, SO, GR, NW, LU, TG, ASVC, VSKT-RC e TVL chiedono se il termine «indenne da» comprenda anche l'assenza di anticorpi contro la malattia in questione. Su questo punto la disposizione dovrebbe essere precisata.

PSA chiede che si esigano garanzie supplementari non solo per l'importazione degli animali da reddito di cui alle lett. a-c ma anche per l'importazione di tutte le specie di animali da reddito, al fine di non mettere in pericolo l'eccellente stato di salute animale raggiunto in Svizzera grazie a grandi sforzi e impegno. Per lo meno si dovrebbe introdurre una riserva per la quale il Consiglio federale può, se necessario, aggiungere altre epizoozie/malattie. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza sulla protezione degli animali nell'allevamento (divieto degli allevamenti estremi), si pone inoltre la domanda di come la Svizzera si ponga nei confronti dell'importazione di animali da reddito appartenenti a razze, ibridi o linee derivati da allevamenti estremi (p. es. doppia muscolatura, Blu belga). Dal punto di vista della protezione degli animali, queste importazioni sarebbero da vietare. Anche l'importazione di rane vive dovrebbe essere vietata, perché il trasporto e l'uccisione (anche in Svizzera) comportano grosse sofferenze per gli animali e inoltre sussiste il pericolo di importare malattie che metterebbero a rischio la sopravvivenza degli anfibi indigeni. Inoltre, andrebbe vietata anche l'importazione dei prodotti animali per la cui produzione gli animali sono stati esposti a grandi sofferenze. Come esempi vengono citati il foie gras e le cosce di rana.

Bell fa notare che in molti Paesi gli animali vengono vaccinati contro la malattia di Newcastle e che in parte ciò è addirittura prescritto dalla legge. Finora è stato possibile importare soprattutto uova da cova da tali Paesi, se nell'azienda di origine non era stato impiegato nessun vaccino vivo durante almeno 60 giorni. Ciò dovrebbe essere garantito anche con le nuove ordinanze, visto che in caso contrario non sarebbe più possibile un rifornimento di uova da cova.

### **Art. 5**

UPSC chiede che le misure volte a impedire la propagazione di un'epizoozia non vengano attualizzate solo nell'allegato 3 ma siano da comunicare anche agli ambienti che ne sono interessati.

### **Art. 6**

Nessuna osservazione.

### **Allegato 1 (art. 2)**

UPSC, Proviande, USC e LOBAG fanno notare che il citare i testi normativi pertinenti dell'UE non è sufficiente e che questi devono essere redatti come testi normativi svizzeri.

**Allegato 2 (art. 3)**

AG, SG, LdU, OW, GL, SZ, BL, BE, ZH, AR, AI, NW, LU, FR, ZG, BS, SH, JU SO, GR, TI, TG, ASVC, VSKT-RC e TVL pongono l'attenzione sul fatto che con la formulazione attuale tutti i timbri attualmente in circolazione dovrebbero essere cambiati. Per evitarlo e mantenere l'attuale prassi, il termine «lettere maiuscole» dovrebbe essere sostituito dal termine «in stampatello».

**Allegato 3 (art. 5)**

UPSC chiede che le misure volte a impedire la propagazione di un'epizoozia non vengano attualizzate solo nell'allegato 3 ma siano da comunicare anche agli ambienti che ne sono interessati.

# Elenco delle prese di posizione pervenute

## 1. Governi cantonali

- Landammann und Standeskommission Appenzell I.Rh. (AI)
- Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft (BL)
- Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt (BS)
- Etat de Fribourg, Conseil d'Etat (FR)
- République et Canton de Genève, Le Conseil d'Etat (GE)
- Governo del Cantone dei Grigioni (GR)
- République et Canton du Jura, Gouvernement (JU)
- République et Canton de Neuchâtel, Conseil d'Etat (NE)
- Regierungsrat des Kantons Nidwalden (NW)
- Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri (UR)
- Regierungsrat des Kantons Solothurn (SO)
- Consiglio di Stato del Cantone Ticino (TI)
- Regierungsrat des Kantons Zürich (ZH)

## 2. Dipartimenti/direzioni cantonali

- Departement Volks- und Landwirtschaft (AR)
- Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern (BE)
- Finanzen und Gesundheit (GL)
- Gesundheits- und Sozialdepartement (LU)
- Gesundheitsdepartement (SG)
- Departement des Innern (SH)
- Departement des Innern (SZ)
- Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau (TG)
- Département du territoire et de l'environnement (VD)
- Departement für Gesundheit, Sozialwesen und Kultur (VS)
- Gesundheitsdirektion des Kantons Zug (ZG)

## 3. Uffici cantonali

- Amt für Verbraucherschutz und Veterinärdienst (AG)
- Service de la consommation et des affaires vétérinaires (JU)
- Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (SG)
- Gesundheitsamt (OW)
- Laboratorium der Urkantone (LdU)

## 4. Organizzazioni, associazioni e aziende

- Aktion Kirche und Tier (AKUT-CH)
- Bell Schweiz AG (Bell)
- Centre Patronal (CP): nessuna osservazione
- Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde e. V., Landesgruppe CH (DGHT)
- Fédération romande des consommateurs (FRC)
- Aeroporto di Ginevra: nessuna osservazione
- Flughafen Zürich AG (Aeroporto di Zurigo)

- Società dei veterinari svizzeri (SVS): nessuna osservazione
- GVFI International AG (GVFI)
- Kleinbauern Vereinigung (VKMB)
- Landwirtschaftliche Organisation Bern (LOBAG)
- Micarna SA (Micarna)
- pogona.ch GmbH (pogona)
- Proviande (Proviande)
- Unione svizzera dei contadini (USC)
- Unione professionale svizzera della carne (UPSC)
- Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
- Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG)
- Protezione Svizzera degli Animali (PSA)
- Associazione svizzera negozianti di bestiame (ASNB)
- Swissgenetics (Swissgenetics)
- Vereinigung für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (TVL)
- Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC)
- Facoltà Vetsuisse dell'Università di Berna: nessuna osservazione
- VSKT Region Centro (LU, ZG, UR, SZ, NW, OW) (VSKT-RC)